

## DEHORS

### Disciplina di installazione e gestione di dehors

#### Art. 1- Definizioni

1. Per **dehors** si intende **l'insieme degli elementi ( mobili, smontabili o facilmente rimovibili )** posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, con le distinzioni di cui ai successivi commi, od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.
2. Per **dehors stagionale** si intende la struttura posta sul suolo pubblico **nel periodo estivo che va dal 1 luglio al 31 agosto ovvero altro periodo connesso alla stagionalità dell'evento e comunque non superiore a giorni 60.**
3. Per **dehors continuativo** si intende la struttura posta sul suolo pubblico **per un periodo complessivo non superiore a cinque anni** a far data dal giorno del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

#### Art. 2 -Composizione

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo sono classificati come di seguito indicato:
  - a. **Arredi di base:** tavoli, sedie, poltroncine e panche ( di lunghezza non superiore a due metri );
  - b. **Elementi complementari di copertura e riparo;**
  - c. **Elementi accessori :** elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta di rifiuti;
  - d. Elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico –sanitaria.
2. Per tutte le occupazioni è obbligatoria la collocazione di cestini per i rifiuti, da svuotare a cura del titolare dell'autorizzazione.

#### Art. 3- Ubicazione e dimensioni.

1. L'installazione di dehors è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande che **dispongano di servizi igienici e alle attività indicate dalla Legge 248/06, art. 3 comma 1, lettera f bis.**
2. I dehors devono essere installati garantendo la **maggior attiguità possibile all'esercizio.**

Non è consentito installare dehors se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblico, o se collocati ad una distanza (esclusi tavolini ed ombrelloni) inferiore a metri uno dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a 7 metri. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti storici sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Soprintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione, misurata dal filo del marciapiede, non deve essere inferiore a cinque metri. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata.

4. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che ai mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3.50, salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.

5. E' cura del concessionario collocare adeguata segnalazione ed in particolare, la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.

6. **Deve essere lasciato uno spazio libero, per flussi pedonali, di almeno 1,40 metri;**  
Per i dehors avente carattere stagionale ovvero riferiti al periodo dal 1 luglio al 31 agosto in deroga alle disposizioni del Codice della Strada e del presente regolamento può essere rilasciata la concessione per l'installazione subordinata al rispetto di una fascia pedonale libera di cm 80 di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica.

7. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e **devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili** salvo

impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

**8. Se il dehors viene concesso per una superficie tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore ai 50 mq., dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.**

9. Su elementi e strutture componenti i dehors **non sono ammessi messaggi pubblicitari**, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.

#### **Art. 4 Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors.**

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico deve ottenere la preventiva concessione.

2. Al fine dell'ottenimento della concessione il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo almeno **30 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors**. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 30 giorni. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio – assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.

3. Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:

a. Planimetrie in tre copie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sotto servizi. Devono essere inoltre presentate altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante e prospetti e sezioni quotate dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente, per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici.

b. Relazione tecnica con le specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo ( tavoli, sedie e se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo.

c. Fotografie frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito.

d. Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;

e. Dichiarazione che gli elementi e le attrezzature per la somministrazione di bevande ed alimenti saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti;

f. Dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati nei casi previsti dall'art.29, punto 8

4. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 6 e 7. **Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica sulla struttura realizzata.**

5. La concessione del suolo pubblico con **dehors continuativo** si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purchè il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors **presenti annualmente entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento.** La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato ed in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni.

#### **Art. 5 Proroga dehors stagionali**

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale **può essere prorogata** previa presentazione, **almeno 15 giorni prima la scadenza** originaria di istanza in bollo. Resta fermo che la durata complessiva di installazione non potrà superare i 270 giorni nell'arco dell'anno solare.

2. **Potrà essere rilasciata una sola proroga.**

#### **Art. 6- Rinnovo dehors stagionali**

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può

comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda.

2. In occasione di **rinnovo della concessione** di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo **30 giorni prima di quello previsto per l'installazione**, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato.

#### **Art.7- Attività**

**1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata** all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico – sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.

3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

#### **Art. 8 Orario**

**1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso.**

2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24.00

3. L'orario di cui al precedente comma può essere modificato con ordinanza sindacale.

#### **Art. 9- Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors**

1.Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato dal soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di

preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:

1. Ogni qual volta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione , non realizzabili con soluzioni alternative. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;

2. Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino la rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del concessionario.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione del canone degli anni successivi.

#### **Art. 10- Danni arrecati**

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, l'ufficio competente, relativamente al danno provocato, provvederà all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 11- Manutenzione degli elementi dell'area occupata.**

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in **perfetto stato igienico – sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro** e nelle stesse condizioni estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
3. L'eventuale sostituzione di arredi con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
4. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, **gli elementi di arredo dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione.**
5. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio, gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.
6. **Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento di dehors.**

#### **Art. 12 Sospensione e revoca della concessione**

1. La concessione è sospesa quando:
  - a. Gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa
  - b. Agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
  - c. La mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o cose e/o vengano meno le condizioni igienico – sanitarie.

Nel caso di sospensione, l'occupazione di suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

2. La concessione è revocata, previa notifica di atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini e nei tempi indicati dalla diffida stessa, quando:
  - a. Le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
  - b. In caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area

adibita a de hors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie.

3. I presupposti di fatto per l'applicazione dei precedenti provvedimenti sono accertati dal Corpo di Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

#### **Art. 13- Sanzioni**

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 ( Nuovo Codice della Strada).